

Bruxelles, 10 maggio 2017
(OR. en)

8754/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0095 (NLE)**

**SCH-EVAL 133
FRONT 191
COMIX 312**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8749/17; 8753/17
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

1. In conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen¹, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione ((UE) 2016/894) del Consiglio recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
2. L'11 novembre 2016, e di nuovo il 7 febbraio 2017, il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (rispettivamente (UE) 2016/1989 e (UE) 2017/246).

¹ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ("codice frontiere Schengen").

3. Il 3 maggio 2017 la Commissione ha trasmesso una terza e ultima proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (8709/17).
4. I consiglieri GAI, alla presenza dei membri del comitato misto Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, hanno discusso la proposta il 5 maggio 2017 e introdotto alcune lievi modifiche al testo.
5. Il 10 maggio 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta sulla scorta del documento 8749/17 e l'ha approvata in vista dell'adozione da parte del Consiglio come punto "A" l'11 maggio 2017. Il testo ai fini dell'adozione definitiva figura nel documento 8753/17.
6. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio riportato nel documento 8753/17.

Si noti che la Grecia, la Croazia, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia hanno espresso l'intenzione di votare contro. Si noti anche che la Bulgaria, Cipro e la Polonia hanno manifestato l'intenzione di astenersi.

La Grecia, la Slovenia e l'Ungheria hanno trasmesso le dichiarazioni qui allegate, annunciate al Comitato dei rappresentanti permanenti del 10 maggio 2017, affinché siano iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Grecia

Coreper (10 maggio 2017)

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne in circostanze eccezionali per un periodo temporaneo di sei mesi si basi, tra l'altro, sul presupposto che in altri Stati membri sussista una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna a causa delle carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei flussi secondari dei migranti irregolari che entrano dalla Grecia e si spostano in altri Stati Schengen [considerando (2) della proposta di raccomandazione].

La Grecia sottolinea che non esistono prove concrete che movimenti secondari dal suo territorio verso quello di altri Stati membri dell'UE possano costituire una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna negli Stati interessati.

Dalla visita di valutazione Schengen svoltasi nel novembre 2015 senza preavviso, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie, in stretta cooperazione con Frontex, per prevenire e dissuadere tutti i tentativi di fuga dalla parte continentale verso il nord, anche verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante ed è considerata sostenibile.

Inoltre, in seguito alla visita di valutazione in loco senza preavviso svoltasi nel 2015, la Grecia ha attuato pienamente, efficacemente e in tempo utile tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione¹ e dal Consiglio².

¹ Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 febbraio 2016, recante raccomandazione sulle misure specifiche che la Repubblica ellenica deve adottare, a seguito della relazione di valutazione del 2 febbraio 2016.

² Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, 12 febbraio 2016 (5809/16 SCH-EVAL 17 FRONT 51 COMIX 81)

Per tale ragione, in occasione della riunione del Gruppo per le questioni Schengen (Valutazione) tenutasi l'8 marzo 2017, la Commissione ha annunciato che la Grecia non era tenuta a presentare ulteriori relazioni e che le azioni a lungo termine sarebbero state monitorate nel quadro della procedura di valutazione del 2016. Nel corso della suddetta riunione nessuno Stato membro ha formulato osservazioni o sollevato obiezioni.

Alla luce di quanto precede, la Grecia rammenta che l'articolo 29 del codice frontiere Schengen può essere attivato quale misura di ultima istanza e solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e la Commissione concluda che il funzionamento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a causa di carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne.

Inoltre, per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne attuati finora negli Stati Schengen interessati, la Grecia ritiene che non vi siano prove che la proroga dei controlli alle frontiere interne sia motivata sulla base dell'individuazione di gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

La Grecia ritiene che la raccomandazione per la proroga dei controlli alle frontiere interne all'interno dello spazio Schengen non possa basarsi sull'articolo 29 del codice frontiere Schengen per ragioni di motivazione giuridica e proporzionalità.

Di conseguenza la Grecia non può dare il proprio accordo sulla presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Repubblica di Slovenia è fortemente contraria alla proposta della Commissione di prorogare i controlli alla frontiera interna terrestre tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria.

La proroga dei controlli alla frontiera tra Austria e Slovenia è ingiustificata. I dati statistici ufficiali sull'attraversamento illegale delle frontiere alla frontiera interna summenzionata non giustificano tali controlli. Nel 2016 i servizi di contrasto austriaci hanno rimpatriato 76 cittadini stranieri entrati illegalmente nel territorio austriaco dalla Slovenia e nel 2017 fino ad oggi solo 12 (3 dei quali cittadini sloveni).

I controlli alla frontiera tra Austria e Slovenia ostacolano la libera circolazione delle persone e comportano una costante congestione del traffico, perdite economiche e ripercussioni negative sulla cooperazione nelle regioni frontaliere. Inoltre la reintroduzione dei controlli alla frontiera interna con l'Austria non ha portato alla luce alcun considerevole rischio per la sicurezza. Oltre a ciò, i controlli sistematici obbligatori su tutti i passeggeri alle frontiere esterne, che la Slovenia sta attuando in modo approfondito, sono un ulteriore importante fattore che riduce la necessità di effettuare controlli alle frontiere interne.

La Repubblica di Slovenia insiste inoltre sulla trasparenza del processo di elaborazione della presente proposta in linea con l'ultima decisione di esecuzione del Consiglio del febbraio 2017¹. In particolare, malgrado ripetute richieste da parte di una serie di Stati membri, il competente Gruppo del Consiglio non ha ancora avuto la possibilità di rivedere e discutere tutti gli aspetti pertinenti della presente misura, comprese le valutazioni di rischio per la sicurezza, che fungono da base per giustificare i controlli alle frontiere interne.

D'altro canto la Repubblica di Slovenia accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di utilizzare in modo più efficace misure alternative, in quanto permettono di ottenere risultati simili in modo meno intrusivo, il che significa chiaramente che si dovrebbe ricorrere ai controlli di frontiera solo quale misura di ultima istanza.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (GU L 36 dell'11.2.2017).

La Slovenia prende atto dell'annuncio della Commissione che la presente proposta è l'ultima proposta di proroga dei controlli a talune frontiere interne e invita la Commissione ad aggiornare il suo piano per il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen².

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia", COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria ritiene che la decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen prospetti misure relative alla rotta, praticamente chiusa, dei Balcani occidentali .

Il piano della Commissione non può essere suffragato da alcun dato che giustifichi controlli temporanei alla frontiera tra Austria e Ungheria, considerando che i movimenti migratori secondari illegali dall'Ungheria all'Austria sono a un livello inferiore rispetto a prima della crisi migratoria.

La Commissione riconosce altresì che la pressione migratoria alle frontiere interne dei cinque paesi interessati è in continua diminuzione. L'Ungheria ritiene che la proroga di ulteriori sei mesi del controllo alle frontiere non sia oggettivamente giustificabile.

Inoltre la proroga dei controlli temporanei alla frontiera interna tra Ungheria e Austria comporta difficoltà inutili e impone ai cittadini dell'UE e agli operatori economici della regione oneri e costi economici considerevoli.

In considerazione di quanto esposto la proroga dei controlli di frontiera non può essere giustificata dall'argomentazione secondo cui la guardia di frontiera europea non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale operativo. La guardia di frontiera europea non sostituisce la responsabilità degli Stati membri, ma si limita a integrarla, e le statistiche ungheresi e austriache dimostrano che la protezione delle frontiere esterne in Ungheria è efficace e contribuisce in modo significativo alla sicurezza dello spazio Schengen impedendo flussi secondari di migranti irregolari.

La proroga dei controlli di frontiera a talune sezioni delle frontiere non può essere considerata temporanea o eccezionale, né una misura proporzionata o necessaria, e può condurre alla disintegrazione dello spazio Schengen. Secondo l'Ungheria la proposta non è né legittima né giuridicamente motivata. Non fa altro che ostacolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e carica l'economia nello spazio Schengen di un grave onere aggiunto.

L'Ungheria si oppone pertanto all'adozione della proposta.